

In materia di energia rinnovabile

Corte costituzionale, 26 maggio 2010, n. 194

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 recante la "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

È stato impugnato l'art. 3, comma 1, della legge regionale in esame per violazione dell'art. 117, terzo comma, nonché dell'art. 118 Cost. In particolare, il testo della norma impugnata dispone che "gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico sono autorizzati dal Comune competente per territorio". Tale previsione configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dalla legislazione statale di riferimento, ovvero l'articolo 12, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 387/2003 che, rispettivamente, affidano alla Regione o alla Provincia delegata il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e che assoggettano alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli impianti stessi unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo. Detto assetto di competenze, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, risponde all'esigenza di attribuire alle Regioni o alle Province le funzioni amministrative relative agli impianti di grandi dimensioni allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario sul territorio nazionale, riservando ai Comuni gli impianti di più piccole dimensioni per i quali tale esigenza non si pone e per i quali è sufficiente la presentazione della DIA. La norma regionale, nel fissare una soglia di potenza diversa da quanto previsto dalla citata tabella A, viola l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 Cost. e viola l'art. 117, comma terzo della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in quanto, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d. lgs. n. 387/2003 "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività" sono stabilite con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata. Non appare quindi legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale ritiene che la norma impugnata, pur richiamandosi alla disciplina statale, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, che in realtà risulta derogatoria rispetto all'assetto delineato dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all'art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e

ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). Dal momento che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è riconducibile alla materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza legislativa concorrente, e che la regolamentazione dei titoli abilitativi, in particolare alle ipotesi di applicabilità di procedure semplificate in alternativa all'autorizzazione unica, è riconducibile all'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia, la violazione della normativa statale di riferimento determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata. Infatti, una disciplina statale in materia di regolamentazione dei titoli abilitativi risponde all'esigenza di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, esigenza che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale diversificata.

La Corte, inoltre, sostiene che un ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge regionale in esame.

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla riconducibilità della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici nella materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": Corte cost. sentenze nn. 364/2006, 282/2009.
- Sull'esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale: Corte cost. sentenza n. 383/2005.